



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 160 – 31 maggio 2024

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Questioni decise

Sez. un. del 30 maggio 2024, Presidente Cassano, Relatore Santalucia.

Sospensione condizionale della pena - Revoca del beneficio riconosciuto in violazione dell'art. 164, comma 4, c.p., in fase di esecuzione.

Le Sezioni unite, alla questione di diritto rimessa *“Se sia legittima la revoca in executivis della sospensione condizionale della pena riconosciuta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen., in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado e nota a quello d'appello, che non abbia esercitato ex officio il potere di revoca o che non sia stato investito dell'impugnazione del pubblico ministero né, comunque, di formale sollecitazione di questi in ordine all'illegittimità del beneficio”*, secondo l'informazione provvisoria fornita dal Servizio Novità della Cassazione hanno fornito soluzione *“affermativa”*.

L'ordinanza di rimessione n. 10390, emessa dalla Sez. I pen., il 22 febbraio 2024 (dep. 12 marzo 2024), Presidente Di Nicola, Estensore Lanna, è già stata pubblicata nella Newsletter n. 155.

Questioni pendenti

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 21614 del 10 aprile 2024 \(dep. 30 maggio 2024\), Presidente Di Nicola, Estensore Siani.](#)

Misure cautelari - Impugnazioni - Gravame avverso ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere ex art. 300, comma 5, c.p.p., emessa a seguito di condanna nel giudizio di appello.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“se l'imputato nei confronti del quale sia stata emessa ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere che ha perso efficacia a causa del proscioglimento pronunciato all'esito del giudizio di primo grado debba impugnare con l'istanza di riesame ovvero con l'appello cautelare l'ordinanza con la quale sia disposta la custodia cautelare in carcere, ai sensi dell'art. 300, comma 5, cod. proc. pen., emessa a seguito di successiva condanna pronunciata all'esito del giudizio di appello”*.

Udienza: 11 luglio 2024

Relatore: Casa

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

[Sez. V sent. 8 marzo 2024 – 28 maggio 2024, n. 21012, Pres. Guardiano Rel. Pistorelli.](#)

Misure di sicurezza - Accertamento della pericolosità - Criteri.

Le regole per l'accertamento della pericolosità, se postulano la valutazione congiunta di tutte le circostanze indicate dall'art. 133 c. p. come prescritto dall'art. 203, co. 2, c.p., le stesse non possono essere integrate sulla base di criteri - tra cui la necessità che il soggetto confermi nel tempo la propria volontà di reinserimento sociale - che esulano dal controllo circa la sussistenza di ragioni per ritenere attuale e concreta la pericolosità del condannato.

[Sez. II sent. 30 aprile 2024 – 28 maggio 2024 n. 20991, Pres. Beltrani, Rel. Sgadari.](#)

Prescrizione – Contestazione generica - Momento di decorrenza.

In tema di prescrizione, qualora il reato sia contestato come commesso genericamente fino ad un certo anno o mese, senza ulteriore specificazione, il termine di prescrizione, in applicazione del principio del "favor rei", comincia a decorrere dal primo giorno utile dell'anno o del mese indicato.

[Sez. III sent. 16 aprile 2024 – 20 maggio 2024 n. 19756, Pres. Galterio, Rel. Mengoni.](#)

Proscioglimento per tenuità del fatto – Elementi sintomatici – Pluralità di reati unificati in continuazione _ Valutazione – Comportamento successivo ai fatti – Rilevanza.

La pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, che può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta: tale giudizio - salve le condizioni ostative tassativamente previste dall'art. 131 bis c.p. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale - deve tener conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.

Principio già affermato da SS.UU. 18891/22 Ubaldi.

[Sez. IV, sentenza 14 febbraio 2024 – 16 maggio 2024, n. 19358, Pres. Di Salvo – Rel. Bellini.](#)

Responsabilità per colpa – Principio di colpevolezza – Necessario rispetto – Conseguenze.

In tema di giudizio sulla colpa, la ricorrenza di un profilo di rimproverabilità in capo all'agente, non comporta, in presenza del verificarsi dell'evento, un automatico addebito di responsabilità colposa nei suoi confronti, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione - da parte dell'imputato - di una regola cautelare (generica o specifica), sia della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso che la regola cautelare violata mira a prevenire (cosiddetta concretizzazione del rischio), sia della valenza impeditiva del comportamento alternativo lecito, ossia se il rispetto della regola cautelare imposta dalla disciplina normativa sarebbe stato in grado di scongiurare, con apprezzabile probabilità, l'evento dannoso.

B. Diritto penale - parte speciale.

[Sez. V sent. 11 aprile 2024 – 22 maggio 2024, n. 20321, Pres. Pezzullo, Rel. Caputo.](#)

Diffamazione - Ingiuria - Elementi discretivi.

Si versa nell'ipotesi depenalizzata dell'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone quando siano contestualmente presenti - fisicamente, nella stessa unità di tempo e di luogo, o virtualmente, nel caso di utilizzo delle moderne tecnologie di comunicazione - l'offeso, i terzi e lo stesso offensore, mentre, ove manchi la possibilità di interlocuzione diretta tra autore e destinatario dell'offesa, che resti privato della possibilità di replica, si configura il delitto di diffamazione.

[Sez. IV, sent. 21 febbraio 2024 – 28 maggio 2024, n. 20800, Pres. Dovere – Rel. Cenci.](#)

Omicidio stradale - Attenuante di cui all'art. 589-bis, comma settimo, c.p. – Presupposti - Fattispecie.

In tema di omicidio stradale, la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all'art. 589-bis, co. 7 c.p., che fa riferimento all'ipotesi in cui l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione od omissione del colpevole, è configurabile nel caso in cui sia accertato il concorso di colpa, anche minimo, della vittima.

Sez. V sent. 22 febbraio 2024 – 28 maggio 2024, n. 21003, Pres. Guardiano, Rel. Francolini.

Possesso e falsificazione di documenti falsi - Oggetto materiale del reato - Fotocopia del documento.

Perché ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 497-*bis* c.p., occorre che oggetto materiale del reato sia il documento valido per l'espatrio, per l'appunto, falso e non la sua fotocopia utilizzata come tale, ossia proprio quale copia (vale a dire che non si presenti o venga esibita con caratteristiche tali, di qualsiasi guisa, da voler sembrare un originale, ed averne l'apparenza).

Sez. VI, sent. 10 aprile 2024 – 16 maggio 2024 n. 19591, Pres. Di Stefano, Rel. Di Giovine.

Riciclaggio – Art. 648 bis c.p. – Condotte frammentarie – Competenza per territorio

In tema di riciclaggio, ai fini della determinazione della competenza territoriale, il reato realizzato con condotte frammentarie e progressive, affidate a plurimi soggetti che apportino il loro contributo in tempi e luoghi diversi, deve considerarsi consumato ove si realizza il primo atto, ancorché costituente un segmento della condotta tipica.

Sez. II sent. 15 maggio 2024 – 20 maggio 2024 n. 19954, Pres. Petruzzellis, Rel. Coscioni.

Riciclaggio – Elemento oggettivo – Individuazione del reato presupposto.

Ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio, occorre che il delitto presupposto sia individuato nella sua tipologia, pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storici e fattuali.

Negli stessi termini e in ossequio alla giurisprudenza ormai costante della sezione, si veda anche la sentenza nr. 20507/2024 depositata il 23.05.24.

Sez. II sent. 19 aprile 2024 – 30 maggio 2024 n. 21618, Pres. Beltrani, Rel. Cianfrocca.

Riciclaggio - Presupposta commissione di un reato fiscale dichiarativo – Elemento oggettivo.

Posto che il momento consumativo dei reati fiscali "dichiarativi" è quello della mancata, infedele o fraudolenta dichiarazione intervenuta al momento della sua presentazione, il delitto di riciclaggio non è configurabile nelle attività di sostituzione di somme sottratte al pagamento delle imposte mediante delitti in materia di dichiarazione se il termine di presentazione della dichiarazione non è ancora decorso e la stessa non è stata ancora presentata; condizione per la configurazione del reato di riciclaggio di proventi di un reato fiscale dichiarativo è, dunque, la previa consumazione di quest'ultimo, che si verifica all'esito della presentazione della relativa dichiarazione annuale.

Sez. VI, sent. 11 aprile 2024 – 29 maggio 2024, n. 21104, Pres. De Amicis – Rel. Capozzi.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente – Configurabilità nel caso di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario – Esclusione – Ragioni.

In tema di reati contro la pubblica amministrazione, non è configurabile il delitto di turbata libertà di scelta del contraente, di cui all'art. 353-*bis* c.p., nel caso di procedura di concorso pubblico per la designazione di un dirigente sanitario, non essendo sufficiente, a tal fine, il richiamo all'esistenza di una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla designazione dello stesso, atteso che, in tal caso, la scelta non ha riguardo all'individuazione di un "contraente" per cessione di beni o all'affidamento all'esterno dell'esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio.

C. Leggi speciali.

[Sez. III sent. 7 marzo 2024 – 23 maggio 2024 n. 20364, Pres. Andreazza, Rel. Paziienza.](#)

Stupefacenti – Misure di sicurezza – Espulsione – Motivazione.

In tema di misure di sicurezza, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato a pena espia, prevista dall'art. 86, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, può essere applicata dal giudice di merito con la sentenza di patteggiamento solo previo e motivato accertamento della sussistenza in concreto della pericolosità sociale dello straniero.

[Sez. III sent. 20 marzo 2024 – 21 maggio 2024 n. 20017, Pres. Ramacci, Rel. Aceto.](#)

Stupefacenti – Sentenza di condanna - Sanzioni accessorie – Motivazione.

In tema di stupefacenti, le pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida di cui all'art. 85 d.P.R. n. 309 del 1990 hanno natura facoltativa e non obbligatoria, per cui la loro irrogazione, in quanto discrezionale, richiede una specifica motivazione da parte del giudice: la natura facoltativa della pena accessoria costituisce, infatti, predicato che ne qualifica la finalità preventiva speciale strumentale alla finalità rieducativa della pena cui essa accede, potendo essere applicata dal giudice solo quando ritiene che possa prevenire il pericolo di reiterazione del reato, risolvendosi altrimenti, la sua applicazione, in un mero, irragionevole stigma. Il ritiro della patente di guida ed il divieto di espatrio devono dunque trovare una giustificazione nella ragionevole previsione che l'applicazione di tali misure possa impedire la ricaduta nel delitto o comunque eliminare situazioni che possano favorirne la reiterazione.

D. Diritto processuale.

[Sez. III sent. 18 aprile 2024 – 23 maggio 2024 n. 20361, Pres. Sarno, Rel. Gai.](#)

Appello – Divieto di reformatio in peius – Pena.

Nel giudizio di appello, il divieto di "reformatio in peius" della sentenza impugnata esclusivamente dall'imputato non riguarda soltanto l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione, tra cui anche l'aumento conseguente al riconoscimento del vincolo della continuazione.

[Sez. III sent. 7 marzo 2024 – 22 maggio 2024 n. 20228, Pres. Andreazza, Rel. Corbo.](#)

Appello – Giudizio – Richiesta di trattazione orale formulata tempestivamente – Omissione – Nullità.

L'omessa trattazione orale del giudizio di appello, in caso di valida e tempestiva richiesta, integra una nullità di ordine generale, per violazione del diritto di difesa, a norma dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., la quale si propaga alla sentenza successivamente emessa, con conseguente regressione del procedimento davanti alla Corte di appello, a norma dell'art. 185, commi 1 e 3, c.p.p.

[Sez. V sent. 22 febbraio 2024 – 28 maggio 2024, n. 21010, Pres. Guardianò, Rel. Renoldi.](#)

Appello - Impugnazione avverso i punti relativi alla responsabilità - Risarcimento del danno.

L'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno che ha quale necessario presupposto l'affermazione della responsabilità penale.

[Sez. II sent. 18 aprile 2024 – 21 maggio 2024 n. 20158, Pres. Beltrani, Rel. De Santis.](#)

Appello – Riforma sentenza di primo grado – Motivazione rafforzata.

In tema di motivazione della sentenza d'appello, per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio: invero, la motivazione rafforzata, richiesta nel caso di riforma della sentenza assolutoria o di condanna di primo grado, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici

relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore.

Sez. V sent. 17 aprile 2024 – 28 maggio 2024, n. 21009, Pres. Miccoli, Rel. Masini.

Appello - Sospensione condizionale della pena - Potere-dovere del giudice di appello.

Il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare di ufficio i benefici di legge e una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, salvo il caso in cui l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere sia stato sollecitato da una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello.

Sez. VI, sent. 3 giugno 2024 – 16 maggio 2024, n. 21955, Pres. De Amicis – Rel. Di Geronimo.

Estradizione - Consegna di un cittadino di uno Stato membro – Cittadinanza prevista quale causa ostativa alla consegna dalla sola legislazione dello Stato membro di cui è cittadino l'estradando – Obbligo per lo Stato membro richiesto della consegna di informare lo Stato di cui è cittadino l'estradando in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE “Petruhhin” – Sussistenza – Ragioni.

In tema di estradizione per l'estero, ove questa riguardi un cittadino di uno Stato membro dell'Unione Europea, lo Stato membro richiesto, in applicazione del meccanismo di notifica previsto dalla sentenza della CGUE “Petruhhin” del 6 settembre 2016, è tenuto ad informare lo Stato rispetto al quale sussiste la cittadinanza dell'estradando anche nel caso in cui solo il diritto nazionale dello stesso preveda la cittadinanza quale causa ostativa alla consegna, onde consentirgli di chiederla, eventualmente, a sua volta con mandato di arresto europeo, al fine di esercitare l'azione penale per il medesimo fatto.

Sentenza non ancora disponibile perché in fase di oscuramento.

Sez. III sent. 1° febbraio 2024 – 21 maggio 2024 n. 20007, Pres. Ramacci, Rel. Gentili.

Giudizio – Sentenza – Prevalenza del dispositivo sulla motivazione – Temperamenti.

Il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati in un unico contestuale documento, con la conseguenza che, in tal caso, è legittimo interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione.

Decisione con la quale la Suprema Corte ha richiamato (seppur in maniera non chiarissima) anche l'ulteriore principio a suo tempo affermato da Cass. III 2351/2023 per cui “la regola della prevalenza del dispositivo sulla motivazione non

può essere derogata, quando non emerga un errore materiale del dispositivo obiettivamente rilevabile dagli atti, e, inoltre, da questo, quale immediata espressione della volontà decisoria del giudice, discenda un risultato più favorevole per l'imputato".

Sez. IV, sent. 1° febbraio 2024 – 22 maggio 2024, n. 20206, Pres. Ciampi – Rel. Bellini.

Impugnazioni - Appello - Decisioni in camera di consiglio - Disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19 - Mancata comunicazione delle conclusioni del p.m. alla difesa dell'imputato - Nullità di ordine generale a regime intermedio - Sussistenza.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la mancata comunicazione, in via telematica, al difensore dell'imputato delle conclusioni del Procuratore generale determina una nullità generale a regime intermedio.

Sez. IV, sent. 24 aprile 2024 – 17 maggio 2024, n. 19632, Pres. Piccialli – Rel. Mari.

Impugnazioni - Effetto estensivo - Ricorso per cassazione - Motivo non esclusivamente personale - Accoglimento - Estensione dell'impugnazione - Beneficiari - Individuazione.

In relazione all'ambito di applicazione soggettiva dell'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p., lo stesso opera anche nei confronti dell'imputato che abbia concordato la pena in appello, eventualmente dietro rinuncia al motivo non esclusivamente personale poi accolto nei confronti del coimputato.

Sez. II sent. 18 aprile 2024 – 22 maggio 2024 n. 20318, Pres. Beltrani, Rel. Agostinacchio.

Impugnazioni – Mancata allegazione della dichiarazione / elezione di domicilio al momento della presentazione – Successivo deposito entro la scadenza del termine per il deposito – Irritualità.

Secondo l'art.581, comma 1- ter, c.p.p. con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, è depositata, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza con l'atto di impugnazione del difensore è depositato, a pena di inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio: ove non venga allegata detta dichiarazione al momento della presentazione dell'impugnazione, il successivo deposito della nomina entro il termine di decadenza non è idoneo a sanare la precedente lacuna.

Sez. IV, sent. 7 maggio 2024 – 16 maggio 2024, n. 19378, Pres. Piccialli – Rel. D’Andrea.

Impugnazioni – Ricorso per cassazione - Inammissibilità del ricorso per motivi diversi dalla tardività dell'impugnazione - Illegalità della pena o della misura di sicurezza - Rilevabilità d'ufficio della questione - Possibilità.

Nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena e della misura di sicurezza - e tale è la confisca del denaro - è rilevabile di ufficio anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile, salvo che nell'ipotesi di tardività del ricorso.

Sez. II sent. 30 aprile 2024 – 28 maggio 2024 n. 20989, Pres. Beltrani, Rel. Minutillo Turtur.

Impugnazioni – Sentenza di secondo grado che dichiara l'improcedibilità per difetto di valida querela – Interesse della parte civile a proporre ricorso per cassazione.

In tema di impugnazioni, sussiste l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza della Corte di appello che decidendo in senso difforme rispetto alla sentenza di condanna di primo grado, dichiara l'improcedibilità per difetto di querela.

Sez. II sent. 19 aprile 2024 – 21 maggio 2024 n. 20199, Pres. Beltrani, Rel. Sgadari.

Misure cautelari personali – Esigenze cautelari – Presunzione di cui all'art. 275 comma III c.p.p. – Rilevanza del cd. “tempo silente”.

Per i reati di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. anche se è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, c.p.p.

Sez. IV, sent. 13 marzo 2024 – 22 maggio 2024, n. 20224, Pres. Ciampi – Rel. Ranaldi.

Misure cautelari personali - Impugnazioni - Riesame - Richiesta - Termine - Richiesta proposta prima dell'esecuzione o notificazione dell'ordinanza - Ammissibilità – Fattispecie.

È ammissibile la richiesta di riesame avverso ordinanza di misura cautelare personale proposta prima che l'ordinanza stessa sia eseguita o notificata, essendo la fissazione del *dies a quo* per l'impugnazione funzionale alla determinazione del termine finale.

[Sez. II sent. 23 aprile 2024 –20 maggio 2024 n. 19933, Pres. Verga, Rel. Coscioni.](#)

Misure cautelari reali - Impugnazioni - Omesso esame della memoria difensiva ritualmente depositata - Rilevanza.

L'omesso esame di una memoria difensiva da parte del giudice può essere dedotto in sede di ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. soltanto quando con la memoria sia stato introdotto un tema potenzialmente decisivo ed il provvedimento impugnato sia rimasto sul punto del tutto silente.

[Sez. II sent. 23 aprile 2024 – 20 maggio 2024 n. 19934, Pres. Verga, Rel. Coscioni.](#)

Notificazioni – Elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – Efficacia nell'ambito del procedimento principale.

L'elezione di domicilio contenuta nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera anche nel procedimento principale per cui il beneficio è richiesto, a nulla rilevando l'espressa volontà dell'imputato di limitarne gli effetti esclusivamente al procedimento incidentale, in quanto, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., non sono consentite parcellizzazioni degli effetti delle dichiarazioni di domicilio effettuate nell'ambito di uno stesso procedimento.

[Sez. II sent. 30 aprile 2024 – 28 maggio 2024 n. 20989, Pres. Beltrani, Rel. Minutillo Turtur.](#)

Querela – Presentazione – Formalità -Indicazione dei poteri di rappresentanza.

In tema di formalità richieste per la presentazione della querela, la stessa disposizione di legge di cui all'art. 337, comma 3, c.p.p. si limita a richiedere l'indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza da parte del soggetto che la presenta e non già la prova della veridicità delle dichiarazioni di quest'ultimo sul punto: tale veridicità, pertanto, deve presumersi fino a contraria dimostrazione e non incombe alla parte alcun onere di allegazione documentale.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

[Sez. I sent. 22 maggio 2024 – 2 maggio 2024 n. 20256, Pres. De Marzo, Rel. Russo.](#)

Esecuzione – Reato continuato – Appartenenza del condannato a diversi sodalizi criminosi – Riconoscibilità del vincolo della continuazione – Sussistenza – Condizioni.

In tema di continuazione, qualora sia riconosciuta l'appartenenza di un soggetto a diversi sodalizi criminosi, è possibile ravvisare il vincolo della continuazione tra i reati associativi solo a seguito di una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi, sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel

tempo, avuto riguardo ai profili della contiguità temporale, dei programmi operativi perseguiti e del tipo di compagine che concorre alla loro formazione, non essendo a tal fine sufficiente la valutazione della natura permanente del reato associativo e dell'omogeneità del titolo di reato e delle condotte criminose (*Nel rigettare il ricorso della difesa, la Corte ha evidenziato che l'unicità del momento deliberativo non emerge dall'ordinanza impugnata, né è dedotta nella impugnazione, che si spende nell'evidenziare la condotta di vita sempre uguale il quale, però, è concetto diverso dall'unicità di ideazione criminosa per il quale non è sufficiente l'abitudine criminosa ed una scelta di vita ispirata alla sistematica consumazione di illeciti*).

Sez. I sent. 22 maggio 2024 – 2 maggio 2024 n. 20266, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Detenzione domiciliare – Condanna irrevocabile per reato compreso nell'elenco di cui all'art. 4 bis o.p. – Ostatività derivante dalla inesigibilità della collaborazione – Esclusione.

In tema di misure alternative alla detenzione, è causa ostativa all'applicazione della detenzione domiciliare la condanna irrevocabile per uno dei delitti indicati nell'art. 4 bis ord. pen., a nulla rilevando, a tal fine, la inesigibilità della collaborazione con la giustizia, posto che il rinvio operato dalla disposizione sulla detenzione domiciliare è al catalogo di reati di cui all'indicato articolo, e non al suo contenuto (*Nel caso che ci occupa, afferma la Corte che è affatto ininfluyente la circostanza, addotta dall'istante e correttamente non considerata dal Tribunale di sorveglianza, della inesigibilità della collaborazione, la quale, invece, rileva nell'ambito dei casi per i quali trova applicazione la disciplina del succitato art. 4 bis o.p.*).

Sez. I sent. 22 maggio 2024 – 2 maggio 2024 n. 20265, Pres. De Marzo, Rel. Russo.

Sorveglianza – Misure alternative al carcere – Ordine di esecuzione sospeso ex art. 656 c.p.p. – Competenza territoriale – Criterio di specialità.

La competenza in materia di concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova, in ipotesi di condannato per il quale è stata disposta sospensione dell'esecuzione, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha promosso la sospensione, infatti, l'art. 656 co. 6 c.p.p. deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (*La Corte ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso del condannato il quale, a mezzo del proprio difensore, deduceva la incompetenza per territorio del giudice che aveva pronunciato l'ordinanza impugnata, in quanto, trattandosi di una procedura che ha per oggetto un libero sospeso, secondo l'assunto difensivo sarebbe stato competente ex art. 677 co. 2 c.p.p. il Tribunale di sorveglianza del luogo in cui l'interessato aveva la residenza*).

F. Misure di prevenzione.

[Sez. V sent. 8 marzo 2024 – 28 maggio 2024, n. 21011, Pres. Guardiano Rel. Pistorelli.](#)

Confisca di prevenzione - Ammissione allo stato passivo - Buona fede del creditore.

Al fine di escludere l'ammissione allo stato passivo di un credito assistito da ipoteca sorto anteriormente al sequestro, il giudice è tenuto a fornire analitica dimostrazione che il credito è strumentale all'attività illecita del soggetto pericoloso o a quelle che ne costituiscono il frutto o il reimpiego, sempre che, una volta dimostrato tale nesso, il creditore non provi di averlo ignorato in buona fede. Per escludere la buona fede e l'incolpevole affidamento del creditore è necessario sussista, qualora non si versi nelle ipotesi di collusione o cointeressenza, una manifesta o comunque percepibile condizione di pericolosità del proposto. Situazione che non ricorre quando, al momento dell'erogazione del credito, la pericolosità del debitore sia ancora occulta, con conseguente apparenza di liceità della destinazione delle risorse.

[Sez. II sent. 24 aprile 2024 – 20 maggio 2024 n. 19948, Pres. Petruzzellis, Rel. Coscioni.](#)

Procedimento di prevenzione – Udienza camerale – Modalità e termini per la presentazione di memorie e documenti.

In tema di procedimento di prevenzione, il deposito delle memorie difensive è regolato non già dalla norma generale prevista dall'art. 121 c.p.p., ma da quella speciale di cui all'art. 127, comma 2, cod. p.p. applicabile in ragione del rinvio dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 all'art. 678 c.p.p. e, da questo, all'art. 666 c.p.p., con la conseguenza che deve essere rispettato, a pena di inammissibilità della produzione, il termine di cinque giorni prima della udienza: viceversa, la produzione di documenti, se effettuata nel rispetto del contraddittorio, non incontra il limite temporale dei cinque giorni antecedenti all'udienza, previsto dall'art. 666, comma terzo, c.p.p. per il solo deposito di memorie.

G. Responsabilità da reato degli enti.